



Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1674
Data: 3/5/2017

Oggetto: Esecuzione Sentenza del Giudice del Lavoro n. 312/2017 del Tribunale di Ragusa Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Scimonello Guglielmo appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).-

L'anno duemiladiciassette, il giorno ter del mese di maggio, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario;

Il Dr. Giuseppe Margiotta, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, n.13/Gab, del 13 Marzo 2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Guzzardi con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – protocollo n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall’ Avv. Salvatore Caccamo del foro di Ragusa, difensore del sig. Scimonello Guglielmo elettivamente domiciliato a Modica in via Resistenza Partigiana n. 25 presso il proprio studio , assunto al protocollo consortile al n. 16258 del 22/11/2013, con cui il ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la deliberazione n. 819 del 12/12/2013 con cui si autorizzava il Consorzio a proporre opposizione avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Scimonello Guglielmo;

VISTA la sentenza n. 312/17 del Giudice del Lavoro che:

- 1) Dichiara che tra il ricorrente e il Consorzio di Bonifica si è instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 2/10/2002 e per l’effetto ordina al Consorzio stesso di procedere all’immediato ripristino del rapporto di lavoro;
- 2) Condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento in favore del ricorrente dell’indennità di cui all’art. 32 comma 5° l.n. 183/2010, nella misura di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto;
- 3) Condanna il Consorzio di Bonifica al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi € 1.350,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, CA e IVA come per legge

RITENUTO che occorre dare esecuzione alla citata sentenza n°312/2017 procedendo alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dalla data del 2/10/2002 in forza del contratto stipulato in data 26/09/2002 ed alla liquidazione e pagamento in favore del ricorrente dell’indennità di cui all’art. 32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di tre mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto goduta dall’istante alla data di scadenza del termine, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto, e ciò con salvezza dell’esito del giudizio d’appello senza prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare iussu iudicis all’ordine del Giudice;

CONSIDERATO che il contratto trasformato a tempo indeterminato citato in sentenza con decorrenza 02/10/2002 che alla presente si allega sub A), prevedeva le seguenti condizioni:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale;

PRESO ATTO del consolidato parere espresso in materia dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale – Servizio 4 – Acqua in Agricoltura nel senso che per lo stesso la normativa attualmente vigente non consente l'utilizzazione delle somme di cui alla L.R. n. 49/81 per la liquidazione degli emolumenti al personale ex avventizio il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato a seguito di sentenze;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Art. 1) - di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente Scimonello Guglielmo, nato a Scicli il 05/09/1962, con decorrenza dalla data del 2.10.2002 in forza del contratto citato in Sentenza stipulato in data 26/09/2002, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza dal 22.5.2017 e comunque subordinata alle tempistiche amministrative occorrenti per gli adempimenti di legge ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò con riserva di proporre eventuale Ricorso in Corte d'Appello senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare *iussu iudicis* all'ordine del Giudice, di cui alla sentenza n. 312/2017 del Tribunale di Ragusa:

Qualifica: Operaio Comune;

Fascia: 1^ fascia funzionale;

Luogo di lavoro: comprensorio consortile sede centrale e sedi periferiche dell'Ente e relativi punti zona ;

Art. 2) - di procedere alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dall'istante, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto;

Art. 3) - di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 4°, per i provvedimenti consequenziali;

Art. 4) - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giuseppe Giordano)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Scimone)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)